CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS

L'anno duemilaotto, il giorno del mese di in Roma Via Ciro il Grande 21

TRA

L'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale n……, rappresentato nel presente atto dall'Avvocato ……., nato a …… nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante (di seguito per brevità "INPS")

E

Banca/Intermediario finanziario ……

VISTO

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.
Il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80
Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 giugno 2006
Il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313

CONSIDERATO

che con l'art. 13-bis della legge n. 80 del 2005 e con l'emanazione del regolamento di cui al D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

che il pensionato può contrarre prestiti solo con Banche ed Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione;

che il prestito verso cessione del quinto comporta per l'INPS l'attivazione di procedure amministrative ed informatiche;

che l'INPS intende agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

che è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative da seguire al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra INPS, pensionati, Banche ed Intermediari finanziari;

che le Banche ed Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e dell'annesso Regolamento.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
ASSUNZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro (di seguito "Convenzione").

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle Banche ed Intermediari Finanziari, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, commi 2-bis e ss del D.P.R. n. 180 del 1950.

ART. 3
DESTINATARI

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione i soggetti che percepiscono dall'INPS i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2 ter, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i., come meglio individuati nelle Disposizioni applicative approvate dal Consigli di Amministrazione con delibera n. 46 del 2007.

Viene esplicitamente escluso l'intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) nei rapporti tra la Banca/l'Intermediario finanziario ed i richiedenti.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la Banca che concede il finanziamento.

ART. 4
INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dalle Banche e dagli Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

ART. 5
CONTRATTO E NOTIFICA

Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all'articolo 2 della presente convenzione saranno presentate dai richiedenti presso le agenzie delle Banche o degli Intermediari finanziari aderenti che provvederanno all'istruttoria delle relative pratiche con la massima snellezza operativa.

A tal fine, il pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla sede INPS competente, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, il rilascio della "comunicazione di cedibilità" da cui risulta se la/e pensione/i di cui è titolare sia/siano o meno cedibile/i, ed in caso positivo, l'importo della quota cedibile.

I contratti saranno notificati all'INPS attraverso l'apposita procedura telematica predisposta e rilasciata dall'Istituto al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti e la loro gestione in tempo reale.

ART. 6
TRATTENUTE SULLA PENSIONE

L'Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.

Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'importo variato della quota cedibile sarà comunicato dall'INPS al pensionato ed alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito, attraverso l'invio di una nuova comunicazione di cedibilità.

Fino a diversa comunicazione degli interessati, l'Inps continuerà ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato di quota cedibile.

La Banca/Intermediario finanziario, da parte sua, dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Sede procederà a cessare le trattenute sulla pensione del cedente entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

ART. 7
TASSO DI RIFERIMENTO DELLA CONVENZIONE INPS

Ciascuna Banca o Intermediario finanziario provvederà ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari che dovranno comunque risultare migliorative nel rispetto delle seguenti condizioni:

- applicazione di un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) che sia inferiore rispetto ai tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, rilevati dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 -di:

a) n. 8,03% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro (pertanto 16,48% - 8,03% = **8,45%**);
b) n. 2,71% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata, per i prestiti sopra i 5.000 euro (pertanto 10,26% - 2,71% = **7,55%**).

Le predette condizioni, così, come precedentemente determinate alle lettere sub a) e sub b) potranno essere oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INPS;

- il tasso di mora non dovrà essere superiore al tasso contrattuale maggiorato di quattro punti percentuali.

Inoltre, le condizioni generali e particolari dovranno prevedere:

- le variazioni dei tassi potranno avvenire in concomitanza e in pari percentuale delle variazioni del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (dal 13.6.2007, fissato al 4,00%);
- età del richiedente: non superiore a 80 anni alla data di scadenza del piano di ammortamento;
- modalità di rimborso in rate mensili costanti;

La Banca/intermediario finanziario si impegna, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione a proporre contratti di finanziamento nei quali è presente l'indicazione analitica delle seguenti componenti di costo:

- Spese di istruttoria;
- Spese di estinzione anticipata;
- Tasso di interesse applicato;
- Premio assicurativo per la copertura della premorienza.
- TEG complessivo.

Nel prospetto del finanziamento dovrà, inoltre, essere riportato analiticamente l'importo erogato al pensionato, l'importo della rata di ammortamento e l'importo

complessivo restituito dal pensionato.

L'INPS si impegna a divulgare nelle forme più idonee a consentire una ampia diffusione tra i pensionati, le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari che sottoscrivono la presente Convenzione, eventualmente formando anche una apposita graduatoria delle proposte stesse.

ART. 8
RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell' INPS in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta.

In particolare, l'Istituto non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti o con modalità diverse da quelle previste.

E' esclusa qualunque responsabilità dell'INPS in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione.

La Banca e l'Intermediario finanziario si impegnano a restituire all'INPS, senza opporre nessuna eccezione, tutte le trattenute eventualmente versate dall'Istituto dopo l'eliminazione della pensione oggetto della cessione; allo stesso tempo si impegnano a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dall'Istituto dopo l'estinzione, anche anticipata, del prestito, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

La Banca e l'Intermediario finanziario si impegnano a fornire all'INPS, con cadenza mensile, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai pensionati.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente Convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti, da parte della Banca od Intermediario finanziario sarà causa di risoluzione di diritto della convenzione, salvo l'eventuale danno ulteriore.

L'INPS si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione le Banche o gli Intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla presente Convenzione.

ART. 9
RIMBORSO ONERI

La Banca o l'Intermediario finanziario si impegnano a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.

Per ogni cessione l'onere da corrispondersi anticipatamente, è pari a 1,5 dell'importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente € 1,00X12 mensilitàX1,5).

ART. 10
COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA

Le Banche/Intermediari Finanziari potranno provvedere alla copertura del rischio assicurativo relativo alla premorienza attraverso l'utilizzo di primarie compagnie assicuratrici, fatta salva l'ipotesi che alla copertura provveda il Fondo di Previdenza e Credito dell'INPDAP previsto dall'art. 33 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032.

Le Banche/Intermediari finanziari dovranno, comunque presentare condizioni contrattuali omologhe rispetto a quelle praticate dal Fondo INPDAP.

ART. 11
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel disposizioni applicative approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 46 del 2007, che vengono integralmente accettate con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e s.m.i. e alle condizioni generali dei contratti.

ART. 12
FORO COMPETENTE

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

ART. 13
DURATA

La Convenzione ha validità triennale a decorrere dall' 8 ottobre 2007, salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate.

ART. 14
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'INPS può risolvere unilateralmente la convenzione in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sottoscrittore.

ART. 15
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente atto, INPS elegge il proprio domicilio in Roma Via Ciro il Grande 21.

ART. 16
ONERI FISCALI

Questa Convenzione viene redatta in tre copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e la terza per l'Ufficio del Registro di Roma. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico delle Banche/Intermediari finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto. Roma, ……. 2008

Per L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Il Presidente

Per